



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

AVVISO

Oggetto: ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI UNITARI MEDIANTE ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO DA PARTE DEL COMUNE

IL SINDACO

Visto il D.L. n. 189/2016 e successiva legge di conversione n. 229/2016;

Preso atto del Testo unico della Ricostruzione Privata, approvato con Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 130/ 2022, così come modificato dall'Ordinanza 256/2025;

Visto e richiamato l'articolo 20 del Testo Unico ai sensi del quale: *"I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale di cui al comma 8, dell'articolo 11 della legge speciale Sisma, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi del comma 9 del citato articolo 11. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, determinata ai sensi dello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscono in consorzio, il Comune si sostituisce, sia nella costituzione del consorzio che nella progettazione, entro il termine assegnato dal presidente del consorzio, nonché nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui al già citato articolo 11. Anche nel caso di consorzio regolarmente costituito, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari che risultino inerti, dissenzienti o irreperibili";*

Visto e richiamato l'articolo 6, comma 4 del Testo Unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza n. 239 del 04.07.2025, ai sensi del quale: *"Qualora i proprietari di unità immobiliari ricomprese in un condominio o in un aggregato obbligatorio non siano reperibili o non siano identificabili, come da dichiarazione dell'amministratore o del presidente del consorzio resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il comune, su richiesta di questi ultimi, procede con la pubblicazione dell'avviso dell'esecuzione degli interventi di cui al successivo articolo 8 sull'albo pretorio del comune territorialmente competente nonché sul sito istituzionale del comune e a richiedere la medesima pubblicazione sul sito istituzionale degli Uffici speciali per la ricostruzione. Decorso inutilmente il termine ulteriore di 45 giorni, il comune, che si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento ai proprietari delle unità immobiliari che risultino inerti, dissenzienti, irreperibili o non identificabili ai sensi del presente comma, provvede ad eseguire l'accesso ai luoghi, a redigere lo stato di consistenza dei beni immobili e mobili presenti, formando i relativi verbali. Sulla base di essi il comune adotta i provvedimenti di occupazione temporanea e le misure necessarie ai fini della realizzazione degli interventi di ripristino e/o ricostruzione con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20, del presente Testo unico. In luogo del soggetto non reperibile o non identificabile, il condominio o il consorzio sono autorizzati alla presentazione dell'istanza di contributo e a tutti i necessari adempimenti conseguenti. In relazione ai predetti interventi in capo ai proprietari sostituiti non possono generarsi somme in accollo né per le opere di ripristino strutturale né per le finiture comuni. Il costo dell'intervento è determinato con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 42 del presente Testo unico."*



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Vista l'Ordinanza n. 183 del 13.05.2024, avente ad oggetto "Esercizio dei poteri sostitutivi nell'ambito della ricostruzione privata";

INFORMA

che sono pervenute le seguenti istanze formali di esercizio del potere sostitutivo:

CONSORZIO	IDENTIFICATIVI CATASTALI
Consorzio obbligatorio "CASADUNA"	Catasto Fabbricati – Foglio 110, particella 730, sub. 4 Catasto Fabbricati – Foglio 110, particella 730, sub. 5 Catasto Fabbricati – Foglio 110, particella 731

Pertanto, ai fini della concreta realizzazione degli interventi unitari sugli aggregati edilizi individuati ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. sul territorio comunale, decorso inutilmente il termine di 45 giorni, il Comune ai sensi dell'articolo 20, comma 2 e dell'articolo 6, comma 4 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, si sostituirà ai proprietari irreperibili dei suindicati immobili nell'esercizio delle facoltà e delle attività previste ai fini della ricostruzione e nel diritto al contributo.

Il presente avviso viene pubblicato con valenza di pubblico proclamo all'Albo Pretorio del Comune di Acquasanta Terme, nella Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Ascoli Piceno, con valenza a tutti gli effetti di legge di comunicazione agli interessati.

Dalla Residenza Municipale, addì 17.06.2026

Il Sindaco
(Dott. Sante Stangoni)